

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **SERVIZI SOCIALI**

UFFICIO: **INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI**

L'Estensore
Dott. Rodolfo Teti
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Rodolfo Teti
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Dott. Ercole V. Orsini
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Giuseppina Camilli
(firma)

Il Componente la Giunta
Elsabetta Mura
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Fantl
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Paolini
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____
15 MAG 2007



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(Anna Maria Balassone)
(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **14 MAGGIO 2007**

Deliberazione N. ~~468/E~~ ^{B2} **467/P**

L'anno **2007** il giorno **QUATTORDICI** mese di **MAGGIO**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. **Enrico PAOLINI**

con l'intervento dei componenti: (per assenza del Presidente DEL TURCO)

- | | |
|---|--|
| 1. BIANCHI | 6. MAZZOCCA |
| 2. CARAMANICO | 7. MURA |
| 3. D'AMICO | 8. SROUR |
| 4. FABBIANI | 9. VERTICELLI Assente |
| 5. GINOBLE Assente | 10. f.f. Fausto FANTI |

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Modifica e integrazione DGR. n. 76/P del 29 gennaio 2007 ad oggetto: "Legge Regionale 20 ottobre 2006, n. 31: Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", pubblicata sul BURA n. 62 del 8.11.2006;

VISTO l'art. 5, comma 2, della stessa legge, che prescrive che la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla legge medesima;

VISTA la propria Deliberazione n. n. 76/P del 29 gennaio 2007, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", con contestuale invio alla V[^] Commissione consiliare per l'acquisizione del competente parere, secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 31/2006;

VISTO il parere della V[^] Commissione consiliare n. 72/P/07 in data 4 aprile 2007;

RITENUTO di recepire le indicazioni proposte con detto parere dal Consiglio Regionale, V[^] Commissione consiliare "Affari sociali e Tutela della salute", ad eccezione di quelle relative alla pag. 7 – lett. a), b) e c) parag. 4, riguardanti i limiti degli importi progettuali, in quanto l'eventuale abolizione di detti limiti, stabiliti anche sulla base delle disponibilità finanziarie della L.R. 31/2006, comporta problematiche di carattere tecnico-amministrativo in ordine all'ammissione a contributo e alla valutazione di merito dei progetti;

ATTESO che le predette indicazioni, ad eccezione di quelle relative alla pag. 7 – lett. a), b) e c) parag. 4, riguardanti i limiti degli importi progettuali, che si confermano, sono state adottate nella disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Qualità della Vita, Beni e Attività Culturali, Sicurezza Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa,

- a) di modificare e integrare la propria Deliberazione n. 76/P del 29 gennaio 2007 - concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate" - nel senso di recepire le indicazioni proposte dal Consiglio Regionale, V[^] Commissione consiliare "Affari sociali e Tutela della salute", con parere n. 72/P/07 in data 4 aprile 2007, ad eccezione di quelle relative alla pag. 7 – lett. a), b) e c) parag. 4, riguardanti i limiti degli importi progettuali, che si confermano, come definito nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di confermare in ogni altra sua parte la propria Deliberazione n. 76/P del 29 gennaio 2007;
- c) di inviare la presente Deliberazione alla V[^] Commissione consiliare per l'acquisizione del competente parere, secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 31/2006;
- d) di disporre la pubblicazione sul BURA della presente deliberazione, per estratto, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione consiliare.

REGIONE ABRUZZO

**Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali,
Sicurezza e Promozione Sociale. Politiche Giovanili,
Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo
Critico, Politiche per la Pace**

Servizio "Servizi Sociali"

**L.R. 20.10.2006, N. 31. Disposizioni per la
promozione ed il sostegno dei Centri antiviolenza
e delle Case di accoglienza**

Criteria e modalità per la concessione dei contributi.

Documento composto da n. 11 facciate,

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 467/P del 11 A. MAG. 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fausto Panfil)

Bule...

La presente copia è conforme
all'originale e si compone di
n. 1 fogli e di n. 11
facciate.

Pescara, il 26.4.07

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. *Fabio...*





REGIONE ABRUZZO

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace

Servizio "Servizi Sociali"

^^^^^^^^^^

L.R. 20.10.2006, n. 31. Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Premessa

L'articolo 3 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 concernente "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", prevede la concessione di contributi per la realizzazione di progetti concernenti il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "Centri antiviolenza" e delle "Case di accoglienza", come disciplinati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge stessa.

L'articolo 5, comma 2, della L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 dispone che la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti alla realizzazione di progetti di cui alla legge in questione, garantendone la diffusa ed articolata presenza sul territorio regionale e destina, nel contempo, una quota parte dello stanziamento previsto dalla legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei Centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, come individuati dall'articolo 2, comma 5 della legge stessa.

La Giunta Regionale provvede, pertanto, a dare attuazione a tale normativa per gli aspetti concernenti la concessione di contributi per tali strutture e ne definisce i relativi criteri e modalità, sentita la 5^a Commissione Consiliare.

Per l'anno 2006, la somma disponibile per gli interventi di cui all'art. 3 ammonta ad € 200.000,00 (duecentomila/00).

1. Soggetti pubblici e privati che possono accedere ai finanziamenti.

Possono essere ammessi a tali contributi i progetti antiviolenza presentati:

- a) da Enti Locali, singoli o associati, che garantiscano, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 7 della l.r. 31/2006, la dotazione di personale con specifiche competenze professionali composto esclusivamente da donne. Nel caso di presentazione di progetti di Comuni associati, gli stessi devono essere ricompresi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della legge 8 novembre

2000, n. 328, concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- b) da associazioni "femminili" operanti nella regione Abruzzo che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di tale violenza. La partecipazione di associazioni definite "femminili" è da riferirsi esclusivamente a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della l.r.31/2006 che prevede, per i Centri antiviolenza, la dotazione di personale con specifiche competenze professionali composto esclusivamente da donne, e, a quanto disposto dall'art. 7, della legge stessa, che prevede, per le Case di accoglienza, la dotazione di personale di specifiche competenze composto esclusivamente da donne;
- c) da Enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni "femminili" operanti nella regione Abruzzo e con tutti gli organismi indicati nella legge n. 8.11.2000, n. 328, art. 1 comma 5, ferme restando le competenze specifiche (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), che garantiscano, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 7 della l.r. 31/2006, la dotazione di personale con specifiche competenze professionali composto esclusivamente da donne. Alla domanda di contributo occorre allegare copia dell'atto di convenzionamento conforme all'originale.

2. Tipologie di progetti per le quali è possibile presentare richiesta di finanziamento:

Centri antiviolenza e Case di accoglienza.

I soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 1, possono presentare richiesta di contributo finalizzato al sostegno, all'attivazione e alla gestione di Centri antiviolenza e Case antiviolenza nel territorio della regione Abruzzo, così come disciplinati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della l.r. 31/2006 e sulla base degli standard strutturali e professionali che si allegano al presente bando sotto il numero "1", e più precisamente:

a) Centri antiviolenza operanti nel territorio della regione Abruzzo, per i quali è destinato il 60% del finanziamento annuale previsto dalla l.r. 31/2006:

- possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti pubblici e privati che, da almeno un anno, gestiscono, direttamente o con affidamento a terzi, un Centro antiviolenza che svolge un'attività di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, e la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle donne. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata idonea attestazione e/o documentazione, conforme all'originale, dalla quale risulti la titolarità del Centro antiviolenza, la istituzione risalente a due anni precedenti la richiesta stessa con lo svolgimento dell'attività sopra descritta;

b) Centri antiviolenza di nuova istituzione:

- possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti pubblici e privati che intendono attivare un Centro antiviolenza;



c) Case di accoglienza:

- possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti pubblici e privati che gestiscono, direttamente o con affidamento a terzi, una Casa di accoglienza o che intendono attivarne una di nuova istituzione.

Nel caso di una Casa di accoglienza già operante, deve essere allegata alla richiesta di contributo, idonea attestazione e/o documentazione, conforme all'originale, dalla quale risulti la titolarità del Centro antiviolenza, la relativa istituzione e funzionamento.

3. Termine di presentazione dei progetti. Requisiti dei progetti.

I soggetti di cui al precedente punto 1 che intendono partecipare al presente bando, in relazione all'anno di riferimento, devono trasmettere, a firma del legale rappresentante, la richiesta di contributo alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace – Servizio "Servizi Sociali" – Ufficio "Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali" – Via Rieti, n. 45 – 65121 Pescara, **entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno**, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno del Servizio Postale Nazionale (fa fede la data del timbro postale di spedizione).

Alle richieste devono essere allegati, in duplice copia, i progetti, unitamente a copie conformi agli originali, delle deliberazioni di approvazione degli stessi nelle quali siano previsti, nei casi in cui siano richiesti, i cofinanziamenti dei progetti a carico dei soggetti richiedenti, ed altresì:

- le associazioni femminili, anche se in regime di convenzionamento con enti locali, singoli o associati, devono allegare alla richiesta di contributo, copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, conformi agli originali, nei quali siano previsti che le stesse hanno, fra gli scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di tale violenza;

- sia gli enti locali, singoli o associati, che le associazioni devono allegare alla richiesta di contributo, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dei richiedenti, dalla quale risulti l'utilizzo di personale unicamente femminile.

In relazione alla tipologia di progetti di cui si chiede il contributo, idonea attestazione e/o documentazione, così come prevista al precedente punto 2 del presente bando.

I progetti, della durata di un anno, da ammettere a contributo, da redigersi sulla base dei requisiti di cui all'allegato "1" del presente bando, devono prevedere:

- a) indicazione dell'esatta denominazione del soggetto pubblico o privato proponente.
Nel caso di associazione, i Comuni devono obbligatoriamente essere ricompresi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- b) Nel caso di enti locali, singoli o associati, che svolgono la loro attività in convenzionamento con uno o più soggetti privati, indicare la esatta denominazione di questi ultimi ed allegare alla richiesta di finanziamento, copia dell'atto di convenzionamento conforme all'originale;
- c) indicazione della tipologia per la quale si chiede il finanziamento, come da precedente punto 2, e precisamente:
 - 1) Centri pilota antiviolenza operanti nella regione Abruzzo;
 - 2) Centri antiviolenza di nuova istituzione;
 - 3) Case di accoglienza;



- d) l'indicazione dell'area e della popolazione di riferimento dell'attività svolta o da svolgere, di seguito denominato "bacino d'utenza";
- e) la previsione che i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza si rivolgono a tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della L. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti, garantendo l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa, e di eventuali figli minori, nel rispetto della normativa statale in materia di potestà genitoriale;
- f) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
- g) numero delle operatrici (ai sensi degli articoli 6 e 7 della l.r.31/2006 il personale deve essere composto esclusivamente da donne), con livello professionale adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino di utenza;
- h) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione, da rappresentare in un prospetto economico analitico (con particolare riferimento all'incidenza degli elementi di costo orario del personale) da cui risulti il costo complessivo del progetto, comunque distinto sulla base di una delle tre tipologie previste nel presente bando, della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente;
- i) collegamento ed integrazione con altre iniziative eventualmente presenti nel bacino d'utenza, concernenti interventi in favore delle donne maltrattate e dei figli minori;
- j) presenza di regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti;
- k) indicazione relativa al consolidamento nel tempo dell'intervento proposto, una volta esaurito il contributo della Regione ;
- l) indicazione di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.

I progetti devono presentare, in particolare, per quanto concerne i Centri antiviolenza i seguenti requisiti:

- a) l'indicazione della previsione di colloqui preliminari per individuare i bisogni delle donne e fornire le prime informazioni utili;
- b) la previsione di percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni di violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
- c) la previsione di colloqui informativi di carattere legale;
- d) la previsione di affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
- e) la previsione che le prestazioni dei Centri antiviolenza siano, in ogni caso, rese a titolo gratuito;
- f) l'indicazione di rapporti, costanti e funzionali, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centro per l'impiego operanti nel territorio di riferimento;
- g) l'eventuale comprensività di una Casa di accoglienza o collegamento con una operante nel bacino d'utenza;



- h) la dotazione di una linea telefonica dedicata in grado di assicurare la reperibilità di un operatore 24 ore su 24.

I progetti devono presentare, in particolare, per quanto concerne le Case di accoglienza, i seguenti requisiti:

- a) grado di ricettività e livello di ospitalità, in relazione ai requisiti strutturali previsti dall'All. 1;
- b) l'accesso alla Casa di accoglienza unicamente per il tramite dei Centri antiviolenza di cui all'art. 6 della l.r.31/2006;
- c) la permanenza delle donne ospitate per il periodo di tempo previsto dall'art. 9, comma 2 della l.r. 31/2006;
- d) la previsione di sostenere le donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
- e) la previsione di costruire cultura e spazi di libertà per le donne in situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del loro corpo;
- f) la previsione di dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio;
- g) la eventuale previsione, ove necessario e ferme restando le prerogative dei Centri antiviolenza, di personale esperto e personale volontario che svolge attività di consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro.

Non sono ammissibili a contributo spese per la costruzione o per l'acquisto delle sedi da adibire a Centri antiviolenza e a Case di accoglienza e, per quanto riguarda gli enti locali, anche le spese relative al personale dipendente degli stessi impiegato nell'attività del Centro antiviolenza e/o della Casa di accoglienza.

I progetti devono inoltre prevedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge in oggetto, attività di raccolta ed analisi dei dati relativi all'utenza, diffusione ed analisi delle risposte istituzionali attivate, azioni di formazione ed aggiornamento delle operatrici impegnate nei progetti e degli operatori sociali istituzionali, iniziative culturali di prevenzione, sensibilizzazione e denuncia sulla violenza contro le donne, raccolta di documentazione accessibile all'esterno.

Gli enti locali che presentano progetti per richiedere i contributi ai sensi del presente bando, devono comunque garantire, facendone espressamente menzione nella richiesta di contributo:

- strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- adeguata partecipazione, pari al almeno il 40% del costo totale del progetto, alle spese di gestione dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture.
- adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

4. Finanziamento dei progetti : importi.

Il finanziamento dei progetti, da parte della Regione, avverrà nel modo seguente:

- a) **Centri pilota antiviolenza operanti nel territorio della regione Abruzzo, per i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della l.r. 31/2006, è destinato il 60% dello stanziamento annuale previsto dalla legge stessa:**



- i progetti non possono superare l'importo di € 60.000,00, fermo restando la facoltà dei soggetti richiedenti di finanziare i progetti, oltre detti importi, con risorse a proprio carico.

b) Centri antiviolenza di nuova istituzione per i quali si assegna il 20% dello stanziamento annuale previsto dalla l.r. 31/2006:

- i progetti non possono superare l'importo di € 66.650,00 e la quota obbligatoria di cofinanziamento a carico del soggetto proponente è pari al 40% di tale importo, fermo restando la facoltà dei soggetti richiedenti di finanziare i progetti, oltre detto importo, con risorse a proprio carico.

c) Case di accoglienza per i quali si assegna il 20% dello stanziamento annuale previsto dalla l.r. 31/2006:

- i progetti non possono superare l'importo di € 66.650,00 e la quota obbligatoria di cofinanziamento a carico del soggetto proponente è pari al 40% di tale importo, fermo restando la facoltà dei soggetti richiedenti di finanziare i progetti, oltre detto importo, con risorse a proprio carico.

Nel caso che residui una quota di finanziamento da assegnare, al soggetto pubblico o privato che segue immediatamente nella graduatoria di merito sarà assegnato, previo assenso dello stesso, tale quota, sempre con l'obbligo del co-finanziamento previsto dal presente bando, con la facoltà di rimodulare il progetto presentato per tale importo o di far rimanere inalterato l'originario complessivo ammontare e assicurare la copertura finanziaria con un cofinanziamento a carico di detto soggetto.

Se si presentasse il caso di non poter utilizzare parte delle somme di contributo regionale di uno di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzato l'utilizzo per il restante e/o i restanti punti.

5. Ammissibilità dei progetti e criteri di valutazione

I progetti, regolarmente pervenuti, previa ammissione da parte del Servizio Servizi Sociali, vengono valutati nel merito da una Commissione, formata da tre membri, scelti fra il personale della Direzione "Qualità della vita, Beni e attività culturali, Sicurezza Sociale e Promozione sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace", nominata con Determinazione dal Direttore dell'Area stessa.

Ai fini della valutazione dei progetti, la Regione tiene conto dei seguenti criteri:

1. rispondenza del progetto agli obiettivi previsti dalla L.R. 31/2006, (max. punti 50);
2. rispondenza del progetto ai requisiti previsti dalla L.R. 31/2006 (max punti 100), dando priorità a :
 - grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
 - numero delle operatrici con livello di professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione del bacino di utenza;
 - grado di ricettività e livello di ospitalità in relazione al bacino di utenza delle strutture;
 - collegamento con il numero nazionale "antiviolenza donne" 1522.



3. entità della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (max. punti 50);
4. consolidamento nel tempo dell'intervento proposto, una volta esaurito il contributo della Regione (max. punti 100);
5. professionalità ed attività aggiuntive garantite, anche su base volontaria (max. punti 50);
6. integrazione con la rete dei servizi territoriali e con il Piano di Zona dei Servizi Sociali dell'Ambito Sociale Territoriale di riferimento (max. punti 50).

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 400 punti.

I proponenti i progetti sono tenuti a trasmettere, dopo sei mesi dall'inizio dei progetti e dopo un anno, a conclusione dei progetti, alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace – Servizio "Servizi Sociali" - Ufficio "Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali" - Viale Bovio, 425 - 65124 Pescara, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno del Servizio Postale Nazionale (fa fede la data del timbro postale di spedizione), a firma dei legali rappresentanti dei proponenti stessi, un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere, in cui devono essere indicati:

- a) il numero delle donne maltrattate e dei minori assistiti nell'arco di tempo di riferimento, nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
- b) il tipo ed il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro ed i motivi del diniego;
- c) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il periodo di affiancamento;
- d) la descrizione qualitativa e quantitativa dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di donne maltrattate inserite nei vari percorsi di reinserimento;
- e) la descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse erogate ed impiegate.



Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, deve essere presentato oltre a tale rapporto analitico, contenente l'auto-valutazione e la verifica dei risultati conseguiti nell'ambito del progetto stesso, anche una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, riferite all'intero importo del progetto comprensivo della quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente il progetto, sulla base delle modalità prescritte dal competente Servizio regionale.

6. Finanziamento dei progetti: modalità di accredito e di rendicontazione

Il Dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, provvede, sulla base delle risultanze della Commissione, di cui al precedente paragrafo 3, all'approvazione della graduatoria espressa e a comunicare l'esito ai soggetti proponenti i progetti scelti e l'assegnazione dei relativi fondi.

I progetti, della durata di un anno, devono essere avviati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURA del suddetto atto di approvazione della graduatoria.

L'effettivo accredito degli stessi avverrà nel modo seguente:

- il 40% del fondo assegnato, alla dichiarazione, da parte del soggetto proponente, del concreto inizio del progetto. In caso di organismi privati è necessario produrre anche

apposita polizza fideiussoria di pari importo, da poter svincolare dopo la fine del progetto, e, comunque, dopo la liquidazione del complessivo importo del contributo regionale, il cui costo potrà essere inserito tra le spese riconosciute dalla Regione Abruzzo;

- il 40% alla presentazione, dopo sei mesi dall'inizio dei progetti, del rapporto analitico semestrale, a firma dei legali rappresentanti dei proponenti stessi, sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere, con le modalità indicate nel precedente paragrafo 5);
- il restante 20%, alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione del progetto, come da relativo quadro economico ammissibile a contributo.

La rendicontazione circa l'utilizzo dei finanziamenti assegnati, deve essere trasmessa al competente Servizio, come sopra indicato, entro 30 giorni dalla ultimazione del progetto realizzato, unitamente ad un rapporto analitico contenente l'auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito del progetto stesso.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse, per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale – Servizio Servizi sociali –Ufficio "Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali" - Via Rieti, 45 – 65121 Pescara.

7. Disposizioni transitorie

Relativamente all'anno 2006, primo anno di attuazione della l.r.31/2006, si stabilisce di procedere nel modo seguente.

Dopo l'approvazione dei presenti criteri e modalità e sentita la 5^a Commissione Consiliare, il Servizio Servizi sociali, a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio "Interventi socio-assistenziali in materia di immigrazione ed altri interventi sociali" circa il rispetto della data di arrivo all'Ente delle domande di contributo, e cioè il 30.11.2006 (art. 13 comma 4 della l.r. 31/2006), richiede ai soggetti pubblici e privati che hanno avanzato domanda di contributo l'adeguamento dei progetti a detti criteri e modalità da produrre entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Si procede, contestualmente, alla nomina di una Commissione che deve valutare nel merito i progetti presentati, formata da tre membri, scelti fra il personale della Direzione "Qualità della vita, Beni e attività culturali, Sicurezza Sociale e Promozione sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace", nominata con Determinazione dal Direttore dell'Area stessa.

Il Servizio Servizi Sociali, acquisite gli adeguamenti ai progetti, li trasmette alla Commissione per la loro valutazione e per la formulazione della graduatoria di merito.

Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali approverà la graduatoria di merito trasmessa dalla Commissione di valutazione e comunicherà ai beneficiari il finanziamento dei progetti.



ALL. 1

L.R. 31/06 – Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per donne maltrattate.

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

CENTRI ANTIVIOLENZA

Il "Centro antiviolenza" espleta, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31/06, funzioni ed attività di prima accoglienza, attraverso un sistema organizzato di servizi ed interventi in grado di fornire ascolto, informazione, aiuto ed assistenza alle donne che hanno subito forme di maltrattamento a vario titolo.

Il Centro deve essere ubicato in zona urbana, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, preferibilmente all'interno di strutture socio-sanitarie, al fine di agevolare il necessario raccordo, il collegamento e l'utilizzo di specifiche professionalità già presenti nelle strutture medesime, assicurando anonimato e riservatezza per l'utenza.

Ogni Centro antiviolenza deve avere spazi sufficienti a garantire:

- accoglienza (reception);
- colloqui con l'utenza in forma riservata;
- attività amministrative e di gestione;
- attività d'équipe per riunioni interdisciplinari.

La struttura deve possedere i requisiti urbanistici, di edilizia e di igiene previsti dal DPR 380/01 e deve rispettare le disposizioni di cui alla L. 13/89 e s.m.i., e, inoltre, deve essere dotata di almeno un bagno riservato all'utenza ed uno spogliatoio con relativo bagno ad uso esclusivo del personale operante nel Centro.

Ogni Centro deve essere dotato delle necessarie attrezzature ed arredi, nonché di una linea telefonica dedicata in grado di assicurare la reperibilità di un operatore 24 ore su 24.


Per lo svolgimento delle attività, il Centro deve garantire la presenza di personale in possesso di titoli di studio, adeguata professionalità e comprovata esperienza in materia sociale, sanitaria e legale.

In ogni caso, devono essere previsti i seguenti operatori:

- assistente sociale, almeno n. 2 unità, che assicurino continuità nell'erogazione del servizio;
- avvocato, almeno una unità;
- psicologo, almeno una unità;
- medico, almeno una unità;
- amministrativo, almeno una unità.

Tutto il personale operante nel Centro deve essere composto esclusivamente da donne.

Ogni Centro antiviolenza deve dotarsi di una propria Carta del Servizio, nonché di un Registro degli interventi effettuati quotidianamente.



CASE DI ACCOGLIENZA

La Casa di accoglienza è una struttura residenziale di tipo socio-assistenziale finalizzata ad ospitare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/06, temporaneamente e gratuitamente fino ad un massimo di 90 giorni, donne vittime di abuso fisico e/o psicologico, anche con i propri figli minorenni, le quali, a causa della violenza subita, necessitano di un contesto di vita alternativo a quello familiare in cui ritrovare il proprio equilibrio e l'autonomia, nonché la consapevolezza di poter superare i gravi disagi determinati dai maltrattamenti sofferti.

Qualora sussistano motivate esigenze, la permanenza nella Casa può essere prorogata oltre il termine previsto, esclusivamente su autorizzazione del Centro antiviolenza inviante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 31/06, con oneri parzialmente a carico delle ospiti.

La struttura ha caratteristiche di civile abitazione in possesso di tutti i requisiti di agibilità, abitabilità ed igienicità prescritti dalla vigente normativa in materia, con una superficie rapportata alla capacità ricettiva, nel rispetto dei parametri abitativi previsti dalle disposizioni sull'edilizia residenziale pubblica.

La struttura deve, inoltre, possedere la destinazione d'uso conforme all'attività in essa svolta e deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La Casa di accoglienza può ospitare fino a tre nuclei, per un massimo di sei persone, compresi i figli minori, garantendo loro segretezza e sicurezza, mediante apposito protocollo operativo con le forze dell'ordine.

L'accesso alla Casa di accoglienza avviene esclusivamente per il tramite del Centro antiviolenza, del quale ne è parte o in collegamento.

La caratteristica della struttura è rappresentata dall'autogestione da parte delle ospiti che vengono coadiuvate da personale, esclusivamente femminile, dotato di specifiche competenze professionali in materia di:

- consulenza legale;
- consulenza psicologica;
- orientamento al lavoro.

Inoltre è prevista la presenza di personale, con funzioni educative, che sia in possesso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione **ovvero di attestato di qualifica regionale con adeguata esperienza professionale biennale nel settore.**

La Casa di accoglienza deve possedere una propria Carta del Servizio ed un Registro di presenza degli ospiti, aggiornato quotidianamente. Le attività sono disciplinate da un Regolamento interno.

